



Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Consiglio Comunale

Ville d'Aoste
Région Autonome Vallée d'Aoste

Conseil Communal

AREA A2 - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTI, CENTR. ACQUISTI, ASSICURAZIONI
E CONTR. DI GESTIONE

Servizio: Servizio Tributi

Ufficio: Ufficio Tributi

DELIBERAZIONE del Consiglio comunale

Seduta pubblica Delibera n. **109** del **22/07/2026**

OGGETTO: **AREA A2 – SERVIZIO TRIBUTI - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE
TASSA RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) E DELLE AGEVOLAZIONI PER
L'ANNO 2026.**

Alle ore 12:54 i Consiglieri comunali presenti e assenti per il voto sono:

Nome	Presente	Nome	Presente
ROCCO RAFFAELE	Presente	SALERNO SIMONETTA	Presente
FADDA VALERIA	Presente	CARRADORE MONICA	Presente
SAPINET ALINA	Presente	MUNIER NICOLO' CARLO	Presente
GHELLER MARCO	Assente	TEDESCO SAMUELE	Presente
COMETTO CORRADO	Presente	GIOVINAZZO GIORGIO	Presente
BAL GIUSEPPINA	Presente	FOLETTA KATYA	Presente
COQUILLARD STEFANO	Presente	GIRARDINI GIOVANNI	Presente
HUGONIN SYLVIE	Presente	FURCI SONIA	Presente
CHARBONNIER JULIEN	Presente	MEHMETI REFAT	Presente
LAZZAROTTO CECILIA	Presente	CHUC CHRISTIAN	Presente
TONINO LUCA	Presente	DATTOLA CRISTINA	Presente
TIMPANO SARA	Presente	VIGLINO ARIANNA	Presente
CAVERI SILVIA	Assente	SPIRLI SYLVIE	Presente
TRIPODI PAOLO	Presente	CIPOLLONE GIUSEPPE	Presente
FOSSA' UMBERTO	Presente		

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio comunale, **Samuele Tedesco**.

Partecipa alla seduta Il Vice Segretario Generale , **Stefania Magro**.



Illustra la delibera il consigliere Tripodi per la maggioranza.

Illustra la delibera la consigliera Spirli per la minoranza.

Prende la parola per la dichiarazione di voto favorevole l'assessore Tonino.

Prende la parola per la dichiarazione di voto contrario, a nome di tutto il gruppo, il consigliere Girardini.

Al termine delle richieste di intervento,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), fatta salva la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27/04/1999, n. 158, a oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani", è applicabile ai fini della determinazione della tariffa della tassa comunale sui rifiuti per espresso richiamo dell'art. 1, comma 651, della legge 27/12/2013, n. 147;
- l'art. 1, commi 651 e seguenti, della Legge n. 147/2013 disciplina i criteri di determinazione delle tariffe del tributo e impone la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Richiamate:

- la deliberazione n. 443/2019/R/RIF, integrata dalle successive deliberazioni n. 57/2020, n.158/2020, n. 238/2020, n. 493/2020 con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) e definiti i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";



- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 ARERA che ha individuato i nuovi principi in base ai quali procedere all'individuazione dei costi ammessi a riconoscimento per la determinazione delle tariffe TARI per il quadriennio 2022/2025;
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la deliberazione nr. 2/2022/a del 13 gennaio 2022 di ARERA con cui è stato adottato il "quadro strategico 2022-2025 dell'autorità di regolazione per energia reti e ambiente" per la gestione del ciclo dei rifiuti;
- la deliberazione n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022 di adozione del Testo unico per la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF);
- le deliberazioni ARERA n. 386/2023/R/RIF e n. 133/2025/R/RIF, con cui sono state istituite e disciplinate le componenti perequative UR1, UR2 e UR3, come di seguito indicate:
 - UR1, pari a € 0,10 per utenza/anno, destinata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - UR2, pari a € 1,50 per utenza/anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute in conseguenza di eventi eccezionali e calamitosi;
 - UR3, pari a € 6,00 per utenza/anno, destinata alla copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti.

Gli importi sopra indicati sono quelli vigenti alla data di adozione del presente provvedimento e si intendono automaticamente sostituiti dagli eventuali importi successivamente determinati da ARERA, senza necessità di ulteriori modifiche al presente atto;

- la deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 03 agosto 2023 con la quale ARERA ha stabilito le disposizioni per l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 8 della deliberazione 363/2021 con riferimento alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024-2025;
- la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF (MTR-2) e 389/2023/R/RIF";
- la deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-3) per il terzo periodo regolatorio 2026-2029";
- l'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il bonus sociale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, demandando ad ARERA la



definizione delle modalità attuative;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato nella G.U. del 13 marzo 2025 n. 60, recante “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;
- la deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 con la quale Arera ha dato attuazione a tale D.P.C.M. ponendosi come obiettivo quello di armonizzare il nuovo meccanismo perequativo legato al bonus rifiuti con i meccanismi perequativi istituiti con Delibera n. 386/2023/R/RIF, che ha modificato l'Allegato A alla medesima Delibera n. 386/2023/R/RIF, istituendo un'ulteriore componente perequativa unitaria (denominata UR3);
- la deliberazione ARERA n.355/2025/R/RIF del 29/07/2025 “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24, e modificazioni alle deliberazioni dell'Autorità 63/2021/R/com, 366/2021/R/com, 55/2018/E/idr e al TICO”
- La successiva deliberazione ARERA n. 2/2026/R/COM ha innalzato, con decorrenza 01/01/2026, la soglia ISEE per l'ammissione all'agevolazione in parola, portandola da € 9.530 a € 9.796, lasciando invariata la soglia di € 20.000 per i soggetti con almeno quattro figli a carico;

Dato atto che:

- le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 non concorrono alla determinazione delle entrate tariffarie del PEF ma dovranno essere inserite in fase di elaborazione degli avvisi di pagamento, per cui non incideranno sulla determinazione delle tariffe TARIP, ma esclusivamente sulla disciplina relativa alla sua riscossione;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito dalla Legge n. 15/2022 e successivamente modificato, consente ai Comuni di approvare il Piano Economico Finanziario, le tariffe e i regolamenti della TARI entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nella seduta odierna il Consiglio comunale approva l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2026-2027, che sarà trasmesso a ARERA per la definitiva approvazione di competenza;
- ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019 “le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno, e ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno corrente, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e in caso contrario si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”;



Visti:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 164 del 18/12/2024 con cui è stata istituita la Tassa Rifiuti con misurazione puntuale nel Comune di Aosta ed è stato approvato l'apposito regolamento, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del 29/04/2025.
- il bilancio di previsione 2026-2028 e la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione (DUP) 2026-2028 approvati con deliberazioni di Consiglio comunale n. 141 e n. 142 del 29.12.2025;
- il Piano esecutivo di gestione dell'Ente 2026/2028 e l'assegnazione delle risorse ai responsabili di Area approvati con delibera di Giunta comunale n. 111 del 29/05/2026;

Preso atto che:

il totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso (ΣTFa) e costo variabile (ΣTVa), considerati al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 4.5 della Determina 1/DTAC/2025, al fine della successiva ripartizione tariffaria, risulta essere il seguente;

Tipologia	importo
<i>Totale costi fissi</i>	€ 4.372.953,00
<i>Totale costi variabili</i>	€ 4.036.822,00
<i>Totale costi</i>	€ 8.409.775,00

si ritiene opportuno ripartire i costi del Piano Finanziario, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

Costi fissi:

60%	<i>a carico delle utenze domestiche</i>
40%	<i>a carico delle utenze non domestiche</i>

mantenendo inalterata la metodica di ripartizione adottata nelle precedenti annualità

Costi variabili:

50%	<i>a carico delle utenze domestiche</i>
50%	<i>a carico delle utenze non domestiche</i>

la diversa ripartizione dei costi variabili deriva dall'analisi dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche, possibile solo dal 2025, dalla quale emerge una maggiore produzione da parte di queste ultime. La ripartizione è definita secondo un criterio di gradualità, al fine di orientare progressivamente il sistema verso una distribuzione dei costi maggiormente aderente all'effettiva produzione dei rifiuti;



Da cui consegue:

Utenze domestiche

Tipologia	importo
<i>Costi fissi UD</i>	€ 2.623.771,80
<i>Costi variabili UD</i>	€ 2.018.411,00
Costo totale UD	€ 4.642.182,80

Utenze non domestiche

Tipologia	importo
<i>Costi fissi UND</i>	€ 1.749.181,20
<i>Costi variabili UND</i>	€ 2.018.411,00
Costo totale UND	€ 3.767.592,20

Rilevato che:

- il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, siano stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti
- in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";
- l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- in attesa del superamento del criterio convenzionale, si ritiene opportuno utilizzare come riferimento iniziale i coefficienti minimi per l'attribuzione della parte fissa (rif. Tabelle 1a -3a del D.P.R. 158/99), i coefficienti medi per l'attribuzione della parte variabile (rif. Tabelle 2 - 4a del D.P.R. 158/99) con l'applicazione dei correttivi consentiti secondo gli indirizzi generali già individuati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 90 del 28 dicembre 2012 (introduzione ai fini TARES dei



coefficienti di produzione presuntivi) finalizzati a graduare gli effetti della copertura integrale dei costi di esercizio in modo particolare nei confronti dei nuclei familiari più numerosi e di alcune specifiche categorie economiche;

- ai fini dell'elaborazione delle tariffe (allegato: A) sono stati altresì oggetto di valutazione:
 - a) gli elementi direttamente generati dalla procedura gestionale in uso: superfici delle utenze domestiche classificate in base alla numerosità degli occupanti e superfici tassabili delle utenze non domestiche in base alle singole categorie tariffarie;
 - b) le superfici escluse in quanto esenti per legge o regolamento;
 - c) le agevolazioni previste nel regolamento comunale (compostaggio, uso parziale locali, rifiuti speciali e riciclo...) e le riduzioni per i locali ad uso domestico non pertinenti all'abitazione;
- l'Amministrazione comunale ha attivato uno specifico servizio, erogato su richiesta, destinato alle utenze domestiche per le quali la presenza di anziani, persone disabili o neonati comporta una particolare esigenza di conferimento di rifiuti tessili-sanitari. Gli svuotamenti dei contenitori dedicati a tale tipologia di rifiuto non rientrano nel conteggio degli svuotamenti della frazione del rifiuto urbano residuo (RUR);

Dato atto che il metodo di calcolo prevede l'applicazione della TARI puntuale nella forma trinomia così composta:

- Quota fissa (TF) determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (da Dpr 158/99);
- Quota variabile calcolata (TV1) rapportata alle quantità di rifiuti differenziati conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (da Dpr 158/99);
- Quota variabile misurata (TV2) correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti e determinata applicando un numero minimo di litri ad utenza;
- Quota variabile misurata (TV3) correlata ai quantitativi di Rifiuti Urbani Residui (RUR) prodotti dalla singola utenza, determinata sulla base dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento di tali rifiuti. La tariffa TV3 è determinata in relazione ai litri eccedenti il numero minimo stabilito;

Considerato inoltre che:

- ai sensi dell'art. 20, comma 1, del vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TARIP, l'Amministrazione comunale intende mantenere anche per l'anno 2026 le misure agevolative a favore delle utenze domestiche in condizioni di disagio economico;



- l'introduzione del Bonus Sociale Rifiuti, disciplinato dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24 e dalle successive disposizioni attuative di ARERA, rende necessario coordinare tale beneficio con le agevolazioni già previste dal Comune;
- la deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF ha chiarito che le agevolazioni locali mantengono carattere autonomo rispetto al Bonus Sociale Rifiuti nazionale e continuano a essere disciplinate dagli enti locali nell'ambito della propria autonomia regolamentare;
- con comunicato del 29 aprile 2026, recante "Chiarimenti applicativi per l'erogazione del Bonus Rifiuti" ARERA ha precisato che:
 - il Bonus Sociale Rifiuti costituisce una misura autonoma e distinta rispetto alle agevolazioni sociali eventualmente riconosciute dai Comuni;
 - le agevolazioni comunali rappresentano misure di maggior favore finanziate con risorse proprie dell'ente;
 - il Bonus Sociale Rifiuti deve essere quantificato sull'importo della TARIP dovuta prima dell'applicazione di eventuali agevolazioni soggettive locali;
 - il TUBR disciplina esclusivamente il Bonus Sociale nazionale e non regola il coordinamento con riduzioni o esenzioni comunali, rimesso all'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali;

Ritenuto pertanto opportuno confermare, anche per l'anno 2026, l'esenzione totale dal pagamento della TARIP e delle componenti perequative, elevando la soglia dell'indicatore ISEE per l'accesso al beneficio a euro 9.000,00;

Precisato che tale esenzione comunale sarà applicata esclusivamente alla quota residua eventualmente dovuta dal contribuente successivamente al riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti nazionale, eventualmente spettante, al fine di evitare sovrapposizioni di benefici e garantire il corretto utilizzo delle risorse pubbliche destinate alle misure di sostegno sociale;

Dato atto che:

- la gestione delle operazioni contabili necessarie alla corretta imputazione delle somme finanziate mediante risorse comunali e di quelle coperte dal Bonus Sociale Rifiuti sarà disciplinata con successivo provvedimento dirigenziale;
- in attuazione delle disposizioni introdotte da ARERA per il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti riferito all'annualità 2025 e nelle more del completamento delle procedure operative necessarie alla sua applicazione, si è reso necessario adottare una modalità straordinaria di riscossione nei confronti dei contribuenti aventi diritto al beneficio;
- al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste dalla regolazione nazionale e consentire il tempestivo riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti 2025, ai soggetti beneficiari è stato eccezionalmente emesso un documento di riscossione in acconto sulla TARIP 2026, determinato sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2025 e già comprensivo della compensazione dell'importo spettante a titolo di bonus sociale, con scadenze fissate al 31 luglio 2026 e al 30 settembre 2026. Tale emissione



anticipata costituisce una misura straordinaria, adottata esclusivamente per consentire l'applicazione del beneficio nei termini stabiliti da ARERA, e non modifica le modalità ordinarie di riscossione della TARIP 2026 disciplinate dal presente provvedimento;

- per quanto concerne i contribuenti aventi diritto sia al Bonus Sociale Rifiuti relativo all'annualità 2025 sia all'agevolazione comunale prevista dal vigente Regolamento TARIP, si è proceduto applicando prioritariamente il bonus nazionale e riconoscendo l'agevolazione comunale esclusivamente sulla quota residua eventualmente non coperta dal beneficio statale, in conformità ai chiarimenti forniti da ARERA in materia di coordinamento tra agevolazioni nazionali e misure locali di sostegno;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2026, per le utenze domestiche e non domestiche:

- n. 2 rate in acconto, con scadenza rispettivamente al 30 ottobre 2026 e al 31 dicembre 2026, determinate applicando il 70% della tariffa fissa (TF), della tariffa variabile calcolata (TV1) e della tariffa variabile misurata minima (TV2), con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 30 novembre 2026; gli avvisi di pagamento di importo non superiore a € 50,00 sono emessi in rata unica.
- n. 2 rate a saldo, con scadenza rispettivamente al 31 marzo 2027 e al 30 aprile 2027, finalizzate al conguaglio degli importi versati in acconto rispetto a quanto effettivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2026, comprensive della tariffa variabile misurata eccedente (TV3), con facoltà di versamento in unica soluzione entro il 31 marzo 2027; gli avvisi di pagamento di importo non superiore a € 50,00 sono emessi in rata unica.

Precisato che i contribuenti che hanno beneficiato dell'acconto emesso con compensazione del Bonus Sociale Rifiuti riceveranno regolarmente l'avviso di pagamento a saldo relativo alla TARIP 2026, nel quale saranno effettuati il conguaglio degli importi già richiesti in acconto e la determinazione dell'importo complessivamente dovuto sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2026;

La delibera è stata esaminata il 13.07.2026 dalla 4^a commissione consiliare, la quale si è espressa con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario (consigliera Dattola) e 1 astensione (consigliera Spirli); sono state nominati relatori il consigliere Tripodi per la maggioranza e la consigliera Spirli per la minoranza;

Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e dell'art. 5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;



Con 18 voti favorevoli, 3 voti contrari (consiglieri Dattola, Girardini e Viglino) e 6 astensioni (consiglieri Chuc, Cipollone, Foletto, Furci, Mehmeti e Spirli) su 27 consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese;

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2026:

- a) come da Allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - le tariffe della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) determinate sulla base dei costi risultanti dall'aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il biennio 2026-2027, annualità 2026;
 - gli svuotamenti minimi del rifiuto urbano residuo (RUR) attribuiti a ciascuna utenza, espressi in litri, già compresi in tariffa (tariffa variabile 2 -TV2);
 - il costo applicato agli svuotamenti aggiuntivi (ovvero gli svuotamenti effettivamente rendicontati oltre gli svuotamenti minimi);
- b) le modalità di applicazione delle agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche riportate all'Allegato "B" della presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- c) l'esenzione totale dal pagamento della TARIP e delle componenti perequative a favore dei nuclei familiari con indicatore ISEE non superiore a euro 9.000,00, secondo le modalità e i criteri indicati nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di dare atto che:

- a) le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- b) l'ammontare complessivo dell'onere a carico del Comune per il finanziamento delle esenzioni di cui al precedente punto 1, lettera c), stimato in 300.000,00 euro, trova copertura con risorse proprie di bilancio presenti in Missione 1 – Programma 4;
- c) alle tariffe approvate con il presente provvedimento si applicano le componenti perequative UR1, UR2 e UR3 previste dalla disciplina ARERA vigente, nella misura determinata dall'Autorità;
- d) con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati risultanti dal Piano Finanziario Economico (PEF) relativo all'annualità 2026; il relativo stanziamento di bilancio, previsto inizialmente per euro 8,9 milioni, verrà conseguentemente ridotto nella prossima variazione di bilancio;



- e) la gestione delle operazioni contabili connesse all'applicazione del Bonus Sociale Rifiuti e delle agevolazioni finanziate con risorse comunali sarà disciplinata con successivi provvedimenti dirigenziali.
3. Di demandare ai competenti uffici l'adozione di tutti gli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione.
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasmissione previsti dall'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 e dall'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE:
IL VICE SEGRETARIO GENERALE :

Samuele Tedesco

Stefania Magro

(Documento firmato digitalmente)